



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità in coerenza con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

ARTICOLO 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulta tra gli organizzatori;
 - inaugurazioni opere pubbliche;
 - cerimonie e ricorrenze.

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa comunicazione alla Giunta competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Vice-Sindaco
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze
2. Ogni assunzione di impegno di spesa, per iniziative di cui al presente Regolamento, necessita di adeguata e specifica motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

- 1- Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

- a) ospitalità, offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.), colazioni di lavoro a ospiti con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale e politica;
- b) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc. in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- d) doni ricordo per i nuovi nati, per gli sposi uniti in matrimonio, per acquisizione di cittadinanza, per anniversari significativi di matrimonio, per centenari, per anniversari significativi di associazioni presenti sul territorio comunale;
- e) manifestazioni di saluti o auguri in circostanze di particolare importanza (es. festività natalizie);
- f) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali e di dipendenti dell'Ente e loro parenti, ex Amministratori ed ex dipendenti;
- g) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc....) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- i) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si dovessero svolgere sul territorio comunale.

ARTICOLO 6

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto;
 - spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale non abbiano i presupposti di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al competente responsabile. L'importo previsto non può essere superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal competente responsabile. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
3. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere sostenute dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di contabilità. In tal caso nella richiesta di anticipazione economica deve essere attestata la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

ARTICOLO 8

Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13.08.2011 n.138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito Internet del Comune, a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.